



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 3634/15/11/2022 del 18.02.2022

Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 2 Adempimenti in materia di ricerca,
derivazione e utilizzo di acque pubbliche
(Rif. nota 15 febbraio 2022, n. 5471)

Oggetto: Istanza ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. n. 1775/1933 di concessione di derivazione delle acque convogliate dall'Acquedotto "Nuovo Scillato" da destinare alla produzione di energia elettrica.

1. Con la nota in riferimento, codesta Amministrazione riferisce che una società ha chiesto la concessione di derivazione delle acque convogliate dall'Acquedotto "Nuovo Scillato" che alimenta il sistema idrico di Palermo, da destinare alla produzione di energia elettrica, avvalendosi delle opere di presa e derivazione della preesistente utenza del Comune di Palermo. Sulla predetta istanza si è espressa favorevolmente la Commissione Regionale Lavori Pubblici in data 10.06.2020, precisando che formerà parte integrante del decreto di concessione lo schema di convenzione, allegato alla documentazione istruttoria, sottoscritto dalle parti.

Codesta Amministrazione ha, quindi, richiesto alla società istante la produzione della convenzione di cui sopra, sottoscritta dalle parti e registrata.

La predetta società avrebbe richiesto al Comune di Palermo la sottoscrizione (o la presa d'atto) della convenzione di corso, precisando al contempo che la mancata sottoscrizione della stessa *"comunque non impedisce alla Regione di rilasciare la concessione imponendo autoritativamente le condizioni per la coesistenza degli usi"*.

Non ritenendosi codesto Dipartimento competente sui lavori di appresamento, chiede, richiamando una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (n. 55/2017) se debba convocare la parti per l'inserimento delle necessarie prescrizioni tecniche nel

disciplinare da sottoscrivere tra le parti ovvero rinviare le suddette prescrizioni ad un autonomo accordo delle parti.

Si chiede, altresì, se in mancanza della sottoscrizione da parte del Comune possa essere emesso il decreto di concessione, onde evitare danni alla ditta e/o all'erario per la mancata corresponsione dei canoni.

2. 2. Sulla problematica esposta si rassegna quanto segue.

L'art. 47 del R.D. n. 1775/1933 dispone espressamente che: *“Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”*.

Come emerge dall'interpretazione letterale della disposizione statale, corroborata dalla giurisprudenza costante sviluppatasi nella materia, il titolare della concessione primaria non può ritenersi titolare di una potestà codecisoria.

E' stato, infatti, negato che al concessionario primario la legge attribuisca un potere di veto o di controllo sul progetto del contenuto, ancorché il progetto si avvalga dell'inserimento della centralina idroelettrica all'interno dell'acquedotto, e ciò anche alla luce del fatto, come nel caso di specie, che il corso è previsto per una destinazione diversa e non si presta ad essere considerato dissipativo della risorsa idrica, la quale viene restituita, una volta sfruttata per le esigenze del corso, nella medesima rete idraulica.

Ne deriva, quindi, che l'unico soggetto titolare del potere concessorio non può che essere l'Amministrazione regionale procedente, alla quale è affidato anche il compito di adottare le necessarie cautele per assicurare la coesistenza tra le due concessioni, fermo il diritto della concessionaria primaria alla partecipazione procedimentale, ispirato ai principi di lealtà e piena collaborazione, in osservanza agli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento concessorio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Né potrebbe addursi l'impossibilità di rilasciare una concessione idroelettrica ad un soggetto diverso dal gestore della rete idrica e del servizio idrico integrato, in quanto lo stesso art. 47 citato, al comma 1, nel prevedere la possibilità di avvalersi di strutture preesistenti per attuare una nuova utenza, dispone molto chiaramente che è possibile consentire a terzi, e

non solo al soggetto titolare della derivazione esistente, l'uso delle strutture di quest'ultimo (in ultimo Cass. civ. Sez. Unite, Ord., n. 21975/2021).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, non può che ribadirsi come l'Amministrazione procedente, in assenza di una convenzione diretta a disciplinare il couso, sia tenuta a determinare le "cautele" per il relativo esercizio, oltre che a quantificare il compenso.

In tale contesto tecnico, in assenza di alcun tipo di indicazione aggiuntiva da parte del concessionario primario, codesta Amministrazione dovrà assumere le determinazioni conseguenziali in aderenza alle previsioni del relativo progetto, del quale l'Ufficio del Genio Civile competente ha validato la fattibilità tecnica, oltre ad avere svolto un'attività di indagine tale da consentirgli di esprimere un parere di congruità sull'indennità di couso.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna